

Legge regionale 29 ottobre 2002 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

Art. 12

(Organi del Consorzio di bonifica)

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:

- a)** l'Assemblea;
- b)** il Consiglio dei delegati;
- c)** la Deputazione amministrativa;
- d)** il Presidente;
- e)** il Collegio dei revisori legali.

(1)

2. Gli organi consortili di cui al comma 1 durano in carica cinque anni che, per gli organi di cui alle lettere b), c) e d), decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati.

(2)

2 bis. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi.

(3)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

2 Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 47, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014